

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XII LEGISLATURA —

N. 1814

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali**

(LUCHETTI)

di concerto col **Ministro delle finanze**

(FANTOZZI)

col **Ministro del bilancio e della programmazione economica
e per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea**

(MASERA)

col **Ministro del tesoro**

(DINI)

e col **Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali**

(FRATTINI)

Organizzazione e funzionamento dell'Ente per gli interventi
nel mercato agricolo - E.I.M.A.

ONOREVOLI SENATORI. - Nell'ultimo decennio l'ordinamento nazionale ha trasferito sistematicamente e costantemente poteri e funzioni in materia di agricoltura all'ordinamento comunitario; a questo passaggio ha corrisposto una dilatazione del ruolo dell'Azienda per gli interventi nel mercato agricolo - AIMA - cui non è seguita una sua ristrutturazione, ed essa si trova oggi a svolgere i propri molteplici compiti attraverso meccanismi obsoleti e rigidi.

Con l'instaurazione della nuova politica comunitaria che ha introdotto il sistema degli aiuti al reddito, l'AIMA diventa controparte operativa e finanziaria di milioni di produttori agricoli che dall'Azienda di Stato attendono un servizio essenziale per la loro sopravvivenza; per fare un esempio, solo nel settore degli aiuti al reddito ai produttori nazionali di seminativi l'AIMA deve provvedere all'istruzione amministrativa e al pagamento individuale a circa 8.000 soggetti aventi diritto, ed eseguire quindi i relativi controlli, con carichi di lavoro facilmente immaginabili.

L'AIMA non è solo il braccio operativo delle decisioni comunitarie, ma anche lo strumento attraverso il quale lo Stato italiano gestisce tutti i piani tendenti a sostenere comparti agricoli che versano in crisi contingenti o finalizzati al miglioramento qualitativo dei prodotti, nonché attua gli interventi decisi dal Ministero degli affari esteri in materia di aiuti alimentari, dall'acquisto del prodotto sino alla fornitura a destino.

Le gestioni dei fondi nazionali e comunitari affidate all'AIMA, negli ultimi mesi, sono state al centro di interventi della Commissione delle Comunità europee, della Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali similari, della Corte dei conti, oltre che della magistratura penale.

La Politica agricola comunitaria (PAC) come viene attuata a partire dal corrente esercizio finanziario FEOGA, comporta una profondissima trasformazione della struttura degli aiuti comunitari, alla quale deve corrispondere un immediato adeguamento delle strutture operative dell'AIMA.

Tuttavia l'attuale assetto organizzativo dell'AIMA ha mostrato segni di inadeguatezza evidenziati, tra l'altro, nella ultima Relazione di sintesi propedeutica alla decisione della Commissione delle Comunità europee in data 25 novembre 1993, relativa ai risultati dei controlli per la liquidazione dei conti FEOGA, sezione garanzia.

La Commissione non ha riconosciuto a carico del fondo medesimo un importo di lire 586.129.215.541, e la Relazione citata ha evidenziato un insieme di disfunzioni riguardanti tra l'altro i seguenti punti:

- a) pagamenti sovente in ritardo;
- b) controllo degli stoccaggi inadeguato;
- c) controlli per i premi e gli aiuti talvolta tardivi.

È pur vero che una notevole quota dell'addebito comunitario riguarda la questione delle quote latte, tuttavia nell'insieme la relazione di sintesi evidenzia una inadeguatezza strutturale dell'AIMA alla quale non si può supplire con l'impegno dei singoli ma richiede una profonda riorganizzazione strutturale ed operativa.

La Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali similari - nella relazione di sintesi del 14 febbraio 1994 - ha esaminato tra l'altro il fenomeno delle frodi in danno del bilancio comunitario nel settore agroalimentare, al fine di verificare se la normativa di contrasto sia rispondente al notevole sviluppo di tale fenomeno negli ultimi anni.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

È stato rilevato che le particolari forme degli illeciti che colpiscono i fondi nazionali e comunitari provocano effetti perversi di vario genere, ponendosi come causa di forte turbativa nel mercato internazionale e in quello interno, con ripercussioni indirette e «gli operatori onesti incontrano sempre maggiori difficoltà ad attivare risorse in loro favore nei comparti in cui forte e diffusa è la frode».

La Commissione ha concluso i lavori ritenendo che «appare urgente la riforma dell'AIMA, che deve rimanere di natura pubblica, accentuando funzioni incisive di regolazione del mercato agricolo».

Non minori preoccupazioni di tenuta dell'azienda traspaiono dall'ultima relazione annuale della Corte dei conti sul bilancio dell'AIMA.

Il decreto-legge 5 maggio 1994, n. 314, più volte reiterato, si collocava in necessità consequenzialità con gli atti soprari-chiamati ed intendeva fornire risposta alla esigenza di assicurare efficienza e trasparenza all'attività gestionale in questione, apportando quegli adeguamenti organizzativi e strutturali il cui ritardo non consentiva, già a partire dalla scorsa annata agricola, di fronteggiare una tempestiva attuazione della PAC il cui successo ha come condizione imprescindibile, la tempestiva corresponsione agli agricoltori italiani, della integrazione al reddito.

Della necessità della riforma dell'AIMA si era del resto ben reso conto il legislatore che, all'articolo 6, comma 6, della legge 4 dicembre 1993, n. 491, istitutiva del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, aveva posto tra gli adempimenti da realizzare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, la presentazione al Parlamento di un disegno di legge di riforma dell'Azienda da parte del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali.

Non si erano però trascurate nel cennato decreto-legge le finalità pubbliche che l'Azienda persegue, nè la sua natura di strumento di intervento e guida nell'economia nazionale, ed in particolare nel settore dell'agricoltura, che richiedono uno stretto legame con lo Stato; tale legame era attuato

con la presenza costante del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, nella duplice veste di rappresentante del Governo e Presidente del consiglio del nuovo Ente.

La struttura normativa prescelta utilizzava lo strumento della delegificazione per quanto concerne la individuazione della composizione e dei compiti degli organi dell'Ente.

Era stata infatti riservata alla norma primaria solo la individuazione dei compiti dell'Ente, la elencazione degli organi, la previsione di alcune disposizioni che, secondo i principi, possono essere dettate solo con atto normativo primario.

L'esame del disegno di legge di conversione del decreto legge sopra richiamato, lungamente protrattosi, ha consentito infine ad un ramo del Parlamento, il Senato, di licenziare un testo che ha apportato radicali modifiche all'impianto del decreto-legge - pur sensibilmente adeguato nelle precedenti reiterazioni nel senso di un'ottica maggiormente partecipativa delle regioni all'attività dell'Ente - reimpostandone sostanzialmente i principi e i contenuti.

Il recepimento della formulazione approvata dal Senato nella forma del decreto-legge, essendosi frattanto determinata l'esigenza di un'ulteriore reiterazione del decreto, non è apparsa al Governo prospettabile.

Ciò in quanto l'immediata entrata in vigore di una normativa pur sempre scaturita dall'innesto di proposizioni emendative non sempre perfettamente combacianti, e che comunque hanno modificato la fisionomia dell'Ente, avrebbe creato notevoli problemi di gestione immediata, e comunque profilato un ulteriore contenzioso con l'Unione europea.

Il Governo ha pertanto operato nel senso di scindere il reiterando provvedimento in due parti distinte, la prima della quali costituita dal solo articolo della disciplina transitoria, risulta adottata nella forma del decreto-legge, allo scopo di salvaguardare gli atti compiuti dalla gestione commissariale, assicurando continuità alla stessa in attesa della riforma dell'Ente.

Le restanti disposizioni di riforma formano oggetto del presente disegno di legge, che recepisce integralmente il testo licenziato dal Senato.

L'articolo 1 trasforma quindi l'AIMA in Ente per gli interventi nel mercato agricolo, ente di diritto pubblico, dotato di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile, che subentra in tutti i rapporti attivi e passivi dell'AIMA. L'attività dell'Ente è disciplinata, salvo che non sia diversamente disposto dalla legge, dal codice civile e dalle altre leggi relative alle persone giuridiche private e dallo statuto.

Allo Stato, rappresentato dal Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali spetta di dettare gli indirizzi programmatici, indicare gli obiettivi dell'attività dell'EIMA e controllare che l'Ente si adegui ai medesimi, predisponendo altresì un programma annuale di interventi da sottoporre al CIPE.

L'articolo 2, elencando le funzioni dell'EIMA, le divide tra quelle svolte in applicazione dei regolamenti comunitari e quelle che danno attuazione agli obiettivi stabiliti dalla politica agricola nazionale, consentendo all'Ente, per il conseguimento dei propri fini, di avvalersi di organismi costituiti da produttori agricoli, singoli o associati, che non hanno finalità commerciale.

L'articolo 3, introdotto con emendamento parlamentare durante la precedente lettura al Senato, cui si è prima accennato, consente - compatibilmente con la normativa comunitaria - la corresponsione di anticipazioni sulle provvidenze finanziarie da erogarsi da parte dell'Ente.

Gli articoli 4 e 5 dettano la disciplina relativa al finanziamento e al patrimonio dell'Ente.

Gli articoli 6 e 7 elencano gli organi dell'Ente.

Al riguardo, il precedente decreto-legge aveva tenuto presente, in linea di tendenza, l'organizzazione delle persone giuridiche private; tuttavia al fine di mantenere, come più volte sottolineato, il legame tra lo Stato e l'Ente, aveva attribuito al Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali la

funzione anche di presidente del consiglio dell'EIMA, realizzando la presenza dello Stato all'interno della struttura, senza appesantirne la gestione.

L'impostazione emersa al Senato risulta viceversa improntata nel senso della sostituzione del Ministro-presidente dell'Ente e del consiglio di amministrazione con l'amministratore, organo monocratico.

Gli articoli 8 e 9, rispettivamente, istituiscono un comitato consultivo, del quale è disciplinata la composizione e i compiti, e prevedono l'avvalimento da parte dell'Ente di comitati interprofessionali di settore.

L'articolo 10 disciplina la composizione e i compiti del collegio dei revisori.

Con riguardo all'ordinamento contabile dell'Ente l'articolo 11 prevede che, con lo statuto, vengano definite le modalità della gestione contabile e che un apposito ufficio interno, con le tecniche dell'*auditing* gestionale, accerti la rispondenza dei risultati dell'attività agli obiettivi programmatici, mentre la funzione di controllo è esercitata dalla Corte dei conti ai sensi dell'articolo 2 della legge 21 marzo 1958, n. 259, e secondo le modalità previste dall'articolo 12 della medesima legge n. 259 del 1958.

Lo stesso articolo, ricordando che i bilanci dell'Ente sono sottoposti all'obbligo della certificazione, stabilisce che la mancata certificazione o l'assenza della dichiarazione di conformità del bilancio ai principi contabili importa la decadenza dell'amministratore.

Al comma 10 dell'articolo 11 in parola è disciplinata la confluenza nel SIAN del sistema informativo dell'EIMA.

L'articolo 12 demanda al servizio ispettivo previsto dalla legge n. 491 del 1993 le funzioni e i compiti dell'ufficio ispettivo dell'AIMA.

L'articolo 13, dopo aver affermato che il personale dell'Ente rimane iscritto nel comparto delle aziende ed amministrazioni autonome dello Stato, con l'applicazione della disciplina dettata dal decreto legislativo n. 29 del 1993, prevede che in seguito alla nuova organizzazione dell'Ente, si provveda alla determinazione del fabbisogno di personale.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

L'articolo 14 affida al patrocinio dell'Avvocatura dello Stato la rappresentanza in giudizio dell'Ente.

L'articolo 15 prevede l'emanazione entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di un regolamento ministeriale per l'attuazione di quanto disposto all'articolo 7.

L'articolo 16 prevede le norme transitorie. In primo luogo è mantenuta in vigore la legge istitutiva dell'AIMA e dello statuto regolamento sino alla emanazione delle nuove norme recate dal citato regolamento.

Le funzioni dell'attuale direttore generale sono quindi anche esse mantenute per la necessaria continuità.

Contestualmente, al fine di garantire la transizione sino alla definizione dei compiti e della composizione degli organi, vengono attribuiti al Ministro delle risorse agricole

tutti i poteri e le attribuzioni già spettanti al consiglio di amministrazione dell'Ente; tali poteri possono essere in tutto o in parte attribuiti ad un sottosegretario.

L'articolo 17 riproduce le disposizioni, approvate dal Senato, in materia dei controlli individuati da normative comunitarie (commi 1 e 2) e quelle sulla repressione delle frodi comunitarie in agricoltura (comma 3).

L'articolo 18 contiene le disposizioni di copertura, con riferimento alle previsioni contenute nell'articolo 17. L'acclusa relazione tecnica ne dettaglia il contenuto.

Infine, l'articolo 19 contiene una disposizione interpretativa dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica n. 568 del 1987, già contenuta nel precedente decreto-legge e mantenuta nel corso della lettura parlamentare dello stesso.

RELAZIONE TECNICA

La costituzione, l'organizzazione ed il funzionamento delle istituende agenzie per l'effettuazione dei controlli comunitari, di cui all'articolo 17 del disegno di legge, comportano oneri finanziari che si è ritenuto di poter quantificare facendo riferimento, come parametro già verificato, alle spese occorrenti per il funzionamento e l'organizzazione dell'Agecontrol S.p.A., in relazione alla quale il costo sostenuto complessivamente dallo Stato è di lire 9 miliardi annui.

L'articolazione temporale della spesa tiene conto di una ragionevole ipotesi di progressiva operatività delle istituende agenzie che si prevede possano entrare a pieno regime di funzionamento a decorrere dal 1996.

Peraltro, nei primi anni di attività delle agenzie, al relativo finanziamento potranno concorrere gli eventuali contributi previsti dalle normative comunitarie proprio per la istituzione di tali organismi in ciascun Stato membro.

La spesa a regime da sostenere è determinata complessivamente in lire 10 miliardi.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

(Istituzione dell'Ente per gli interventi nel mercato agricolo - E.I.M.A. e disciplina della sua attività)

1. L'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - A.I.M.A., di cui alla legge 14 agosto 1982, n. 610, e successive modificazioni, è trasformata in Ente per gli interventi nel mercato agricolo - E.I.M.A., con sede in Roma, dotato di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile e con personalità giuridica di diritto pubblico, di seguito denominato Ente.

2. L'attività dell'Ente è disciplinata, salvo che non sia disposto diversamente dalla legge, dal codice civile e dalle altre leggi relative alle persone giuridiche private.

3. Lo statuto dell'Ente, predisposto dall'amministratore di cui all'articolo 7, è approvato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta avanzata, d'intesa con il Comitato permanente delle politiche agroalimentari e forestali di cui all'articolo 2, comma 6, della legge 4 dicembre 1993, n. 491, di seguito denominato «Comitato», dal Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, di seguito denominato «Ministro», di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica.

4. Il Ministro, d'intesa con il Comitato, detta le linee programmatiche e gli obiettivi e controlla che l'Ente si adegui ai medesimi e predisporre un programma annuale di interventi che sarà sottoposto al CIPE. Il Ministro presenta annualmente al Parlamento, entro il mese di febbraio, una relazione dettagliata sull'attività e sui risultati dell'Ente relativi all'anno precedente, specificando gli indirizzi programmatici e gli obiettivi concordati con il Comitato per il periodo successivo.

5. L'Ente rimane titolare di tutti i rapporti attivi e passivi che fanno capo

all'A.I.M.A., e in particolare di quelli relativi al patrimonio e al personale.

Art. 2.

(Funzioni dell'Ente)

1. Per l'attuazione degli indirizzi e degli obiettivi nel settore agricolo e agroindustriale determinati dalla Unione europea, in applicazione dei regolamenti comunitari, l'Ente, definite, d'intesa con il Comitato, le modalità di collaborazione con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano:

a) svolge i compiti di organismo di intervento dello Stato italiano, fatta eccezione per quei prodotti per i quali tali compiti siano istituzionalmente di spettanza di altri enti o organismi pubblici alla data di entrata in vigore della presente legge;

b) cura, garantendo la massima celerità delle relative procedure, l'erogazione delle provvidenze finanziarie, quali aiuti, aiuti al reddito, compensazioni finanziarie, integrazioni di prezzo e simili. Per lo svolgimento delle predette attività e del relativo controllo l'Ente, d'intesa con il Comitato, definisce le modalità di decentramento alle regioni ed i criteri per l'esercizio dei poteri sostitutivi nei casi di inadempienza di queste. Per l'attività istruttoria l'Ente si avvale anche delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale e delle associazioni dei produttori agricoli riconosciute. Per le province di Trento e di Bolzano si provvede ai sensi dell'articolo 10, primo comma, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 279;

c) esercita tutti gli altri compiti affidatigli dalla legge e dai regolamenti della Unione europea. A tal fine, nel quadro della prevenzione delle violazioni in danno dei fondi nazionali e comunitari, l'Ente ed il Ministero delle finanze operano di concerto nei casi in cui i prodotti agroalimentari sono destinati ad essere assoggettati ad un regime doganale.

2. Per l'attuazione degli indirizzi e degli obiettivi stabiliti dalla politica agricola nazionale, l'Ente, definite, d'intesa con il Comitato, le modalità di collaborazione con le regioni, le province e le province autonome di Trento e di Bolzano:

a) provvede alla gestione del finanziamento dei piani di interesse nazionale, definiti come tali dal Comitato, tendenti a sostenere comparti agricoli in situazioni di crisi contingenti o finalizzati al miglioramento qualitativo dei prodotti;

b) gestisce l'intervento nazionale sul mercato e provvede alla vendita successiva del prodotto immagazzinato;

c) cura l'esecuzione delle forniture dei prodotti agroalimentari, disposte dallo Stato italiano, in conformità ai programmi annualmente stabiliti dal Ministero degli affari esteri in relazione agli impegni assunti per l'aiuto alimentare e la cooperazione economica con gli altri Paesi; cura altresì l'esecuzione degli analoghi aiuti disposti dalla Unione europea;

d) cura le operazioni di provvista e di acquisto sul mercato interno e internazionale di prodotti agroalimentari, per la formazione delle scorte necessarie, e quelle relative all'immissione regolata sul mercato interno, nonché alla collocazione sui mercati comunitari ed extracomunitari per scopi promozionali.

3. L'Ente, per il raggiungimento degli scopi di cui ai commi 1, lettera a), e 2 si avvale di organismi costituiti da produttori agricoli, singoli o associati, che non hanno finalità commerciale. Sono fatte salve le ipotesi di attività commerciale svolte da enti, associazioni, cooperative o consorzi con riferimento a quanto conferito dai soci. L'Ente provvederà a ridefinire l'albo degli assuntori.

Art. 3.

(Anticipazioni)

1. È ammessa, compatibilmente con la normativa comunitaria, la corresponsione

di anticipazioni, nella misura del 95 per cento, sulle provvidenze finanziarie da erogarsi da parte dell'Ente, a condizione che la domanda presentata dagli interessati sia corredata, oltrechè dalla prescritta documentazione, da titolo di garanzia fidejussoria, rilasciato per singole o diverse operazioni, da una banca o da un ente assicurativo.

2. L'Ente dovrà erogare le anticipazioni di cui al comma 1 entro trenta giorni dal ricevimento della domanda.

Art. 4.

(Finanziamento delle attività)

1. Le entrate dell'Ente sono costituite dai trasferimenti da parte dello Stato, per gli interventi nazionali, dai trasferimenti comunitari relativi al finanziamento delle attività di organismo di intervento, nonché dagli altri introiti previsti dalla legge.

Art. 5.

(Patrimonio dell'Ente)

1. L'Ente è dotato di un proprio patrimonio costituito da un fondo di dotazione e dai beni mobili e immobili.

2. Con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro delle finanze, sono individuati i beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dello Stato da porre nella disponibilità dell'Ente.

Art. 6.

(Organi dell'Ente)

1. Sono organi dell'Ente:

- a) l'amministratore;
- b) il comitato consultivo;
- c) il collegio dei revisori.

2. Gli organi di cui al comma 1 durano in carica cinque anni. La nomina, lo stato giuridico dei componenti e le relazioni tra gli

organi dell'Ente sono disciplinati dallo statuto, per quanto non previsto dalla presente legge.

3. I componenti degli organi dell'Ente, tranne quelli del comitato consultivo, non possono, per la durata del mandato e nei tre anni successivi alla scadenza del medesimo, assumere incarichi retribuiti o prestare consulenze in favore di soggetti privati che svolgono attività o studi nel settore agroalimentare. Il mandato dell'amministratore e del comitato consultivo è rinnovabile per il solo periodo successivo alla prima nomina.

4. Con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro del tesoro, sono fissati gli emolumenti spettanti all'amministratore ed ai componenti il collegio dei revisori.

Art. 7.

(L'amministratore)

1. L'amministratore ha la rappresentanza legale dell'Ente ed è nominato con decreto del Ministro, d'intesa con il Comitato, nel rispetto delle procedure di cui alla legge 24 gennaio 1978, n. 14, e successive modificazioni.

2. L'amministratore esercita le seguenti attribuzioni:

a) adotta, in attuazione di quanto previsto dalla presente legge e dallo statuto, i regolamenti concernenti l'ordinamento ed il funzionamento dei servizi interni;

b) delibera programmi annuali e pluriennali, propone il bilancio preventivo e quello consultivo;

c) delibera i disciplinari relativi all'espletamento delle operazioni di intervento in attuazione dei regolamenti comunitari, le condizioni generali di contratto nonché gli schemi di convenzioni;

d) delibera le risultanze attive e passive delle gestioni commerciali;

e) delibera l'affidamento dei servizi ai singoli assuntori e le relative condizioni contrattuali, nonché la resa di conti degli assuntori medesimi;

f) redige la relazione annuale concernente l'attività dell'Ente;

g) delibera il conferimento ad esperti nelle materie economiche, merceologiche e di tecnica commerciale, di incarichi per prestazione professionale ai fini dell'attuazione dei compiti demandati all'Ente, sempre che l'Ente non vi possa provvedere con il proprio personale e nei casi in cui ricorra la necessità di prestazioni particolarmente specializzate;

h) delibera sugli altri argomenti che lo statuto attribuisce alla sua competenza;

i) presenta annualmente al Ministro il bilancio dell'Ente corredato da una relazione dettagliata sull'attività e sui risultati conseguiti dall'Ente medesimo.

3. Con regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 15, sono stabiliti:

a) i requisiti, anche ostativi, per l'assunzione della carica e le incompatibilità;

b) i casi in cui l'amministratore può essere revocato dal Ministro.

Art. 8.

(Il comitato consultivo)

1. Il comitato consultivo, nominato con decreto del Ministro, d'intesa con il Comitato, è presieduto dall'amministratore.

2. Il comitato consultivo è composto da tre membri designati dalle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, due designati dalle organizzazioni nazionali riconosciute delle imprese cooperative agricole, uno designato dalla Federalimentare e da un rappresentante di ciascun comitato interprofessionale di cui all'articolo 9.

3. Il comitato consultivo esprime parere ed avanza proposte sulle attività dell'Ente.

Art. 9.

(Comitati interprofessionali)

1. L'Ente, nella realizzazione dei propri compiti istituzionali, si avvale di comitati

interprofessionali istituiti senza oneri aggiuntivi per lo Stato, presso lo stesso Ente, nei settori ortoflorofrutticolo, vitivinicolo, lattiero-caseario, ittico, delle carni e dell'allevamento, bieticolo-saccarifero, cerealicolo, forestale, di energia rinnovabile e delle colture proteoleaginose. I predetti comitati operano sulla base degli indirizzi formulati dal comitato consultivo di cui all'articolo 8.

2. Ciascun comitato interprofessionale è composto da un rappresentante designato dalle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, da tre rappresentanti designati dalle unioni nazionali delle associazioni dei produttori agricoli riconosciute in relazione al prodotto corrispondente o, in assenza, dalle associazioni dei produttori riconosciute, da un rappresentante designato dai consorzi per la tutela delle denominazioni di origine, ove costituiti, e da un rappresentante della *Federalimentare*. Ciascun comitato elegge nel suo seno il presidente.

3. Con uno o più decreti del Ministro, previa intesa con il Comitato, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono nominati i rappresentanti dei comitati interprofessionali e ne sono stabilite le modalità di funzionamento.

4. Previa intesa con il Comitato, con uno o più decreti del Ministro, che ne disciplinano le modalità di finanziamento, possono essere istituiti fondi, alimentati in prevalenza da contributi privati, finalizzati, in particolare a:

a) favorire la stipulazione di contratti di compravendita, relativamente a quantità definite in rapporto alle quote di produzione industriale, da parte delle unioni nazionali delle associazioni dei produttori agricoli riconosciute ovvero, su loro delega, da parte delle associazioni socie;

b) definire la tipologia dei contratti di compravendita;

c) fissare le condizioni per la stipulazione di contratti individuali di coltivazione e di allevamento;

d) promuovere e valorizzare i prodotti agricoli, alimentari ed agroindustriali con

particolare riferimento a quelli che hanno ottenuto i riconoscimenti comunitari delle denominazioni di origine protette, indicazioni geografiche protette o attestazioni di specificità;

e) promuovere analisi di mercato, previsioni e rilevamenti statistici;

f) promuovere le integrazioni di filiera e la conoscenza del funzionamento dei mercati.

Art. 10.

(Il collegio dei revisori)

1. Il collegio dei revisori è composto da cinque membri effettivi, iscritti o in possesso dei requisiti per l'iscrizione nel registro di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, designati:

a) uno dal Presidente del Consiglio dei ministri tra i magistrati amministrativi o contabili o gli avvocati dello Stato, con funzioni di presidente;

b) due dal Ministro del tesoro;

c) uno dal Ministro del bilancio e della programmazione economica;

d) uno dal Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali.

2. I membri di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1 possono essere nominati anche fra estranei alla pubblica amministrazione e, se dipendenti pubblici, devono rivestire la qualifica di dirigente generale ed essere collocati fuori ruolo per tutta la durata del mandato.

3. Sono nominati anche due componenti supplenti designati, rispettivamente, dal Ministro del tesoro e dal Ministro del bilancio e della programmazione economica.

4. Il collegio dei revisori è nominato con decreto del Ministro e dura in carica cinque anni.

5. Il collegio dei revisori verifica la regolarità delle scritture contabili.

6. Il collegio dei revisori riferisce all'amministratore i risultati delle verificazioni effettuate e propone gli eventuali correttivi. Nel caso vengano accertate gravi irregola-

rità amministrative o contabili, il collegio riferisce direttamente al Ministro.

7. Sino alla costituzione del collegio dei revisori ai sensi del presente articolo, resta in carica il collegio nominato ai sensi dell'articolo 4 della legge 14 agosto 1982, n. 610.

Art. 11.

(Ordinamento contabile)

1. Con lo statuto sono definite le modalità di gestione contabile dell'Ente, prevedendo, in particolare, la formulazione, con distinto riferimento ai compiti di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, di bilanci preventivi e consuntivi e la istituzione di un ufficio di controllo interno, che accerta, in particolare, la rispondenza dei risultati dell'attività agli obiettivi programmatici, valutandone comparativamente i costi, i modi ed i tempi.

2. Il controllo della Corte dei conti è svolto, ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge 21 marzo 1958, n. 259, secondo le modalità previste dall'articolo 12 della medesima legge.

3. L'Ente è inserito nella tabella A allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni ed integrazioni, e ad esso si applica la normativa prevista dagli articoli 25 e 30 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive integrazioni e modificazioni.

4. In attuazione dell'articolo 9, comma 2, della legge 4 dicembre 1993, n. 491, il bilancio dell'Ente è sottoposto a certificazione ai sensi della legge 7 giugno 1974, n. 216, e del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, e successive modificazioni. La mancata certificazione o il rifiuto dei certificatori di rilasciare dichiarazione di conformità del bilancio ai principi contabili cui essi fanno riferimento importa la decadenza dall'incarico dell'amministratore che ha proposto il bilancio nella formulazione sottoposta alla denegata certificazione.

5. Per prevenire, accertare e reprimere le violazioni dei fondi nazionali e comunitari,

il sistema informativo è direttamente collegato con l'anagrafe tributaria e con i sistemi informativi ad essa connessi, anche ai fini del procedimento di fermo amministrativo; la Guardia di finanza ha libero ed autonomo accesso a schedari, archivi e documentazioni comunque a disposizione dell'Ente.

6. Con apposita convenzione le amministrazioni di cui al comma 5 definiscono i termini e le modalità tecniche per lo scambio dei dati, prevedendo altresì il rimborso dei costi diretti sostenuti.

7. Non costituisce violazione del segreto d'ufficio lo scambio di informazioni tra i sistemi informativi di cui al comma 5.

8. Restano ferme le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 della legge 4 dicembre 1993, n. 491.

9. Ai fini di quanto previsto dai commi 5, 6 e 7, restano ferme le norme sul segreto delle indagini preliminari e sul trattamento dei dati personali.

10. Il Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), istituito con legge 4 giugno 1984, n. 194, e successive modificazioni, al fine di conseguire la piena funzionalità derivante dall'integrazione delle procedure di automazione del comparto agricolo e di ridurre altresì i costi complessivi, mette a disposizione delle regioni, dell'E.I.M.A. e delle agenzie di cui all'articolo 17 i servizi necessari per la gestione degli adempimenti connessi all'erogazione delle provvidenze finanziarie. Allo scopo di garantire la continuità del servizio di pagamento dell'aiuto ai produttori, procedendo altresì alla contestuale integrazione nel SIAN delle relative procedure, l'E.I.M.A. continuerà ad avvalersi dei servizi forniti dalle strutture attualmente operanti per l'E.I.M.A. stesso, fino al completo conseguimento della predetta integrazione e comunque non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ed espletate le procedure d'appalto internazionale previste.

Art. 12.

(Servizio ispettivo)

1. Le funzioni e i compiti dell'ufficio ispettivo di cui al sesto comma dell'articolo

11 della legge 14 agosto 1982, n. 610, sono demandati al servizio ispettivo di cui all'articolo 9, comma 3, della legge 4 dicembre 1993, n. 491, che si avvale anche del Corpo forestale dello Stato.

Art. 13.

(Il personale)

1. Il personale in servizio presso l'A.I.M.A. resta alle dipendenze dell'Ente ed è sottoposto alle disposizioni del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive integrazioni e modificazioni. Lo stesso personale rimane iscritto nel comparto delle Aziende e amministrazioni autonome dello Stato di cui agli articoli 2 e 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 dicembre 1993, n. 593.

2. Al personale dell'E.I.M.A. si applica il regime previdenziale e pensionistico previsto per i dipendenti civili dello Stato. Ai fini della determinazione della base pensionistica si considera anche la retribuzione mensile di cui all'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1990, n. 335.

3. Il personale dell'A.I.M.A. comandato presso altre amministrazioni può essere trasferito definitivamente, su esplicita richiesta da formularsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nei limiti delle disponibilità di organico delle amministrazioni riceventi. Il personale del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali distaccato presso l'A.I.M.A. ed il personale di altre amministrazioni in posizione di comando presso l'A.I.M.A. alla data del 25 maggio 1994 può chiedere di essere inquadrato nei ruoli organici dell'Ente, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e con il consenso dell'Ente.

4. Entro ottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica, di intesa con le organizzazioni sindacali, è determinata la tabella organica del personale

dell'Ente, la cui consistenza dovrà essere adeguata ai compiti istituzionali ed alla struttura organizzativa dell'Ente medesimo, comunque previa verifica dei carichi di lavoro. A tal fine verranno individuati i servizi finora affidati ad organismi esterni dalla soppressa A.I.M.A., i quali possono essere direttamente svolti dal personale dell'E.I.M.A.

5. L'amministratore adotta, sentite le organizzazioni sindacali, il regolamento dei servizi dell'Ente, nel quale sarà prevista la struttura organizzativa del servizio ispettivo.

6. Il personale dell'Ente appartenente alle qualifiche funzionali non superiori alla settima e non inferiori alla quinta, adibito con decreto del Ministro al servizio ispettivo, svolge, nei limiti e secondo le attribuzioni ad esso conferite dalle leggi e dai regolamenti, le funzioni previste rispettivamente dai commi primo e secondo dell'articolo 18 della legge 15 dicembre 1961, n. 1304.

7. In caso di avvio di procedimenti di responsabilità amministrativa o contabile, e sino alla definizione della stessa, il Ministro dispone, con proprio decreto, il fermo amministrativo delle liquidazioni spettanti o delle somme comunque dovute in dipendenza del rapporto di lavoro al momento della risoluzione del rapporto stesso, a dirigenti, responsabili, componenti del consiglio di amministrazione o sindaci, di enti o società a partecipazione pubblica. Se il rapporto di lavoro è in corso il Ministro dispone comunque il fermo amministrativo nella misura di un quinto degli stipendi ed indennità complessivamente spettanti ai soggetti di cui sopra.

Art. 14.

(Rappresentanza in giudizio)

1. Per la rappresentanza e la difesa in giudizio l'Ente si avvale dell'Avvocatura dello Stato.

Art. 15.

(Regolamento di attuazione)

1. Con regolamento, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, d'intesa con il Comitato, è data attuazione a quanto disposto dall'articolo 7.

Art. 16.

(Norme transitorie)

1. Sino alla data di entrata in vigore del regolamento previsto dall'articolo 15, si applicano all'Ente, in quanto compatibili con la presente legge, le norme di cui alla legge 14 agosto 1982, n. 610, e successive modificazioni, ed al decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1985, n. 30, le quali sono abrogate, con effetto dalla medesima data, nelle parti esplicitamente individuate dal regolamento stesso.

2. Sino alla nomina dell'amministratore, il Ministro esercita i poteri e le attribuzioni già spettanti al consiglio di amministrazione dell'A.I.M.A. ai sensi della legge n. 610 del 1982 e del decreto del Presidente della Repubblica n. 30 del 1985, anche attribuendoli, in tutto o in parte, ad un sottosegretario.

3. In attesa della adozione del regolamento dei servizi, il Ministro provvede alla riorganizzazione degli uffici e del personale dell'Ente, anche in deroga alle norme di cui alla legge n. 610 del 1982, e successive modificazioni, e del decreto del Presidente della Repubblica n. 30 del 1985.

4. Sino alla nomina dell'amministratore, il direttore generale dell'A.I.M.A. svolge nell'Ente i compiti e le funzioni previste dalla legge n. 610 del 1982 e successive modificazioni, e dal decreto del Presidente della Repubblica n. 30 del 1985, nonché quelli delegabili ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni.

5. Tutte le operazioni connesse con la trasformazione di cui alla presente legge sono esenti da imposte e tasse.

Art. 17.

(Controlli comunitari)

1. I controlli preventivi definiti dai regolamenti comunitari o espressamente individuati dall'Ente sono delegati alle regioni, province, o province autonome sotto la sorveglianza dell'Ente medesimo. La costituzione di agenzie è autorizzata solo nei casi in cui ciò sia espressamente indicato a titolo vincolante dai regolamenti comunitari. In tal caso l'agenzia avrà forma di società per azioni e dovrà essere strutturata d'intesa con il Comitato. L'Agecontrol Spa viene posta in liquidazione nell'anno 1996 a cura dell'Ente. A tal fine il Ministro nomina un liquidatore esterno all'amministrazione e all'Ente stesso.

2. Le agenzie di cui al comma 1, una volta istituite, assumono in via prioritaria, previa selezione, il personale posto in mobilità a seguito della riorganizzazione dell'E.I.M.A. e quello posto in mobilità o in cassa integrazione a causa della crisi delle società cooperative, nonché delle imprese a queste collegate, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1235.

3. Il nucleo operativo della Guardia di finanza per la repressione delle frodi comunitarie, istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 gennaio 1995, nei limiti degli stanziamenti iscritti allo stato di previsione del Ministero delle finanze, rubrica Guardia di finanza, e dei contingenti previsti dagli organici, esercita l'attività di contrasto nel settore della repressione delle frodi comunitarie in agricoltura, avvalendosi dei poteri e delle competenze di cui alla legge 23 aprile 1959, n. 189, e successive modificazioni, e dei decreti del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, senza pregiudizio delle competenze attribuite dalla normativa vi-

gente ad altri organi dello Stato. Le predette funzioni sono trasferite al Nucleo speciale della Guardia di finanza per la repressione delle frodi comunitarie, a decorrere dalla data in cui detto Nucleo speciale diviene operante.

Art. 18.

(Norme di copertura)

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 17, determinato in lire 4 miliardi per l'anno 1995 ed in lire 10 miliardi annui a decorrere dal 1996, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 19.

*(Interpretazione dell'articolo 23
del decreto del Presidente della Repubblica
28 settembre 1987, n. 568)*

1. Il giudizio di idoneità per il conseguimento della seconda fascia differenziata di professionalità del profilo di ricercatore, di cui all'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1987, n. 568, relativamente agli sperimentatori dipendenti di ruolo del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali ed in servizio presso gli istituti di ricerca e sperimentazione agraria di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318, e successive modificazioni, ed alla legge 6 giugno 1973, n. 306, può essere indetto indipendentemente dall'emanazione dei regolamenti organici.

2. Sono fatti salvi gli effetti giuridici ed economici nei confronti dei ricercatori che

abbiano superato il giudizio di idoneità svolto in attuazione dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1987, n. 568.

Art. 20.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.